

ALLEGATO A)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Progetto Scuola", associazione giovanile senza fini di lucro, con sede nel Comune di Porretta Terme - Bo, via Borgolungo n. 10. E' stata fondata nel 2006 come libera associazione, senza scopo di lucro, di volontariato giovanile e ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Gli eventuali utili verranno interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione si prefigge:

- di proporre, e in seguito realizzare, un mezzo di comunicazione fra le varie scuole e l'ambiente circostante sotto forma di giornale studentesco ("Squola...non è solo studio...").
- di attivare un sito internet (www.progettosquola.it) nel quale tutti i soci del progetto potranno confrontarsi, discutere e aggiornarsi sulle varie iniziative proposte da Squola.
- di promuovere programmi radiofonici condotti da studenti dove potranno rendere note tutte le varie attività ideate dal mondo dei giovani.
- di dare vita a manifestazioni, convegni, mostre e concerti, riunendo così tutti i sostenitori del progetto in momenti di incontro comune dove potranno avere un'ulteriore possibilità di confronto.
- di creare gruppi di volontariato che si attiveranno nel sociale attraverso il G.I.S.S. (Gruppo Iniziative Sociali Studentesco).
- di realizzare nuove strutture a disposizione dei giovani dove potranno riunirsi (es. centri giovani).
- di aiutare a diffondere e a valorizzare le idee dei giovani; dando loro l'opportunità di conoscere l'ambiente circostante in tutti i suoi aspetti.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni di terzi retribuite, che di prestazioni gratuite.

Non potranno essere svolte attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- contributi di privati
- contributi dello Stato e di Enti pubblici
- donazioni o lasciti testamentari
- entrate patrimoniali
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto a fini di

pubblica utilità. E' escluso qualsiasi riparto di eccedenze attive fra i soci.
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo resta a disposizione dei soci durante i quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 4

I soci. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Il numero degli aderenti è illimitato e l'adesione all'associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporanea. Si diviene socio mediante il versamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa entro il mese di aprile
- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Prima di procedere all'esclusione, gli addebiti saranno contestati per iscritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire al Collegio Arbitrale di cui all'art. 15 del presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, e le deliberazioni degli organi associativi, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data stabilita.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; se maggiorenni a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Articolo 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'Ufficio ricoperto e vengono affidate solamente a soci maggiorenni.

Articolo 7

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto. E' ammessa una sola delega scritta.

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutta l'attività dell'associazione ed in particolare: approva il bilancio consuntivo, delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto, elegge i componenti del Consiglio direttivo. Delibera l'esclusione dei soci e su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o tre membri del Consiglio o almeno venti soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da esporsi presso la sede dell'associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è richiesta la maggioranza di tre quarti dei presenti.

Articolo 8

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da cinque a undici membri, eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possano far parte del Consiglio direttivo gli associati maggiorenni.

Il Consiglio direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, predispone il bilancio consuntivo, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario e cura tutte le attività dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno la metà dei suoi componenti mediante avvisi scritti, da esporsi nella bacheca dell'associazione e da recapitarsi, per posta ordinaria, almeno sette giorni prima della data della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il segretario redige i relativi verbali.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

Si decade dalla carica di consigliere per gli stessi motivi previsti dall'art. 4 del presente Statuto sulla decadenza dei soci.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. E' il rappresentante legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Lo sostituisce il Vice-presidente.

Al Presidente, sulla base delle direttive dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, compete promuovere l'attività dell'associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il Consiglio direttivo, cura l'applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11
Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze dei suoi organi.

Articolo 12
Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13
Scioglimento

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità.

Articolo 14
Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati, uno da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo dal Sindaco del Comune di Porretta Terme o da un suo delegato, che assume la veste di Presidente del Collegio. Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Bologna.

Articolo 15
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle norme di legge vigenti.